

Parere dell'Organo di Revisione

Alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 07/06/2022

Verbale n. 10 del 20/06/2022

OGGETTO: Revisione struttura organizzativa dell'Ente - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale anni 2022 -2023 - 2024. - Determinazione del limite tetto di lavoro flessibile. Modifica delibera GM 9/2022..

L'Organo di Revisione nella persona di Lorenzo Barchietto è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 07/06/2022 indicata in oggetto

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 60/2018 è stato adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e art. 6 comma 6 del DLgs 165/2001.

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n.246 del 30/11/2021 avente ad oggetto *“Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024”* unitamente agli allegati;

Dato atto che, a partire dall'anno 2022, in base all'art. 6 del Dlgs 9/6/2021 n. 80 la programmazione del fabbisogno di personale dovrà confluire nel *“Piano integrato di attività ed organizzazione”* (PIAO), ivi previsto, da adottarsi e pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, con modalità non ancora definite in mancanza dell'emanazione di apposito D.P.R.;

preso atto che l'Ente:

- nella delibera della G.C. sopra citata, ha rideterminato il fabbisogno di personale per l'anno 2022 con nuove previsioni di reclutamento e ampliamento, a integrazione e/o sostituzione delle previsioni del precedente piano 2021/2023; la nuova programmazione tiene conto delle nuove disposizioni legislative volte agevolare, semplificare e sveltire le procedure di assunzione, quali:
 - l'art. 1 c. 3-bis del Dlgs 9/6/2021 n. 80 aggiunto dalla Legge di Conversione n. 113/2021 che ha esteso fino al 31/12/2022 la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale precario in possesso di determinati requisiti.

- L'art. 1 c. 14 ter del medesimo Dlgs 80/2021 che ha esteso fino al 31/12/2024 la vigenza temporale della disposizione di cui all'art. 3 c. 8 della Legge 19/6/2021 n. 56 volta a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con l'eliminazione dello svolgimento delle procedure di avviso di mobilità.
- L'art. 17 c. 1 bis del DL 30/12/2019 n. 162 aggiunto con la legge di conversione 8/2020, che ha stabilito la possibilità per gli enti locali, in attuazione dei piani triennali, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 91 c. 4 del TUEL 267/2000.
- L'art. 1 c. 148 della Legge 160/2019 che ha abrogato le norme, maggiormente restrittive, dettate dalla L. 145/2018, art. 1 c. 361.
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile nel rispetto al limite di legge pari a euro 30.851,95
- la responsabile attesta che l'Ente risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*";
- **rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, (media triennio 2011/2013) è pari ad € 779.280,00;

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006;
- **considerato** che le capacità assunzionali sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Crevaladossola si colloca nella fascia demografica popolazione da 3.000 a 4.999;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al **18,86 %**, al di sotto della percentuale soglia della spesa di personale.

Calcolo delle entrate correnti				
Entrate correnti	2018	2019	2020	Media del triennio
Titolo 1	€ 2.254.461,32	€ 2.257.628,78	€ 2.157.422,17	
Titolo 2	€ 240.208,38	€ 149.183,95	€ 578.519,05	
Titolo 3	€ 1.283.976,01	€ 1.301.974,00	€ 1.148.954,56	
Totale entrate correnti	€ 3.778.645,71	€ 3.708.786,73	€ 3.884.895,78	€ 3.790.776,07
FCDE iniziale	€ 230.597,26	€ 222.176,51	112.058,96 €	
	€ 3.548.048,45	€ 3.486.610,22	€ 3.772.836,82	€ 3.602.498,50
Entrate correnti nette				€ 3.678.717,11

Spesa del personale	
Spesa del personale 2020	€ 693.904,45
Spesa del personale 2018	€ 765.805,60
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	18,86%

Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali		
Fascia demografica	Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	31,20%

Esito del test di verifica	
SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE	SI
SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE	NO
Spesa massima del personale teorica	
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente	€ 1.000.611,05
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2020	€ 306.706,60
Incremento massimo rispetto alla spesa 2018	€ 199.109,46

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato e flessibile nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- **visto ed esaminato** il piano degli indicatori di bilancio 2022/2024 aggiornato alla situazione attuale del bilancio con particolare riferimento ai seguenti indicatori:
- **rilevato** che dalla documentazione esaminata, dal parere espresso del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2022/2024 conserva l'equilibrio pluriennale;
- **visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- **richiamata** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con il presente verbale in data odierna;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare i limiti di legge

assevera

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2022/2024 del Comune di Crevaladossola.

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 65/2022

Milano, 20 giugno 2022

Il Revisore Unico

LORENZO BARCHIETTO

